

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 gennaio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 gennaio 2026.

Rettifica al decreto di riapertura dell'emissione dei buoni del Tesoro poliennali *Green*, tramite consorzio di collocamento, con godimento 15 gennaio 2025 e scadenza 30 aprile 2046, seconda tranche. (26A00120)

Pag. 1

Ministero della salute

DECRETO 30 dicembre 2025.

Divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni galeniche a scopo dimagrante contenenti il principio attivo paroxetina e altri principi attivi appartenenti alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI). (26A00113)

Pag. 1

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «So.Co.Tel società cooperativa in liquidazione», in Vasto e nomina del commissario liquidatore. (26A00114)

Pag. 3

DECRETO 30 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Adelante società cooperativa», in Bernalda. (26A00115)

Pag. 4

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuovi orizzonti società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Caserta e nomina del commissario liquidatore. (26A00116)

Pag. 5

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pensieri e parole – società cooperativa sociale», in Sassari e nomina del commissario liquidatore. (26A00117)

Pag. 5



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 8 gennaio 2026.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento n. 220.a recante «Ristrutturazione degli spazi dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma» - Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per lavori. (Ordinanza n. 1/2026). (26A00089). Pag. 6

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 23 dicembre 2025.

Inserimento del medicinale Celiprololo nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento della sindrome di Ehlers-Danlos vascolare. (Determina n. 1821/2025). (26A00158). Pag. 9

DETERMINA 23 dicembre 2025.

Inserimento del medicinale Sildenafil citrato (Revatio) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento della sindrome da ipertensione polmonare persistente neonatale grave refrattaria alle terapie standard. (Determina n. 1822/2025). (26A00159). Pag. 10

DETERMINA 23 dicembre 2025.

Inserimento del medicinale Sunitinib nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento del feocromocitoma-paraganglioma metastatico. (Determina n. 1823/2025). (26A00160). Pag. 12

DETERMINA 13 gennaio 2026.

Esclusione del medicinale Somatropina dall'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per il trattamento del deficit strutturale dovuto a Sindrome di Noonan. (Determina n. 3/2026). (26A00178). Pag. 13

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Luffa». (26A00102). Pag. 15

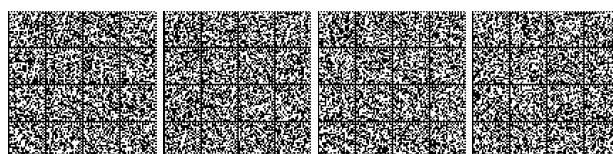
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin Sandoz GMBH». (26A00103). Pag. 15

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (26A00198). Pag. 15

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana». (25A06836). Pag. 15



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 2026.

Rettifica al decreto di riapertura dell'emissione dei buoni del Tesoro poliennali *Green*, tramite consorzio di collocamento, con godimento 15 gennaio 2025 e scadenza 30 aprile 2046, seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 640 in data 8 gennaio 2026, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda *tranche* di buoni del Tesoro poliennali («BTP *Green*»), con decorrenza 15 gennaio 2025 e scadenza 30 aprile 2046;

Considerato che per mero errore materiale in relazione alle commissioni da attribuire agli specialisti sui titoli di Stato non si è data evidenza della quota parte da assegnare agli specialisti in qualità di *Sustainability Coordinators* a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'aggiornamento del Quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato *Green*;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Decreta:

Il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Il giorno 15 gennaio 2026 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento e della commissione per il servizio di *Sustainability Coordinators*, unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 4,10% annuo lordo, per settantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.»

Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Il medesimo giorno 15 gennaio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento e alla commissione per il servizio di *Sustainability Coordinators*, di cui all'articolo 4, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.»

Il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026».

Restano ferme tutte le altre disposizioni del suddetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A00120

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2025.

Divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni galeniche a scopo dimagrante contenenti il principio attivo paroxetina e altri principi attivi appartenenti alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 14, comma 3, lettera n);

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 e, in particolare, l'art. 5;

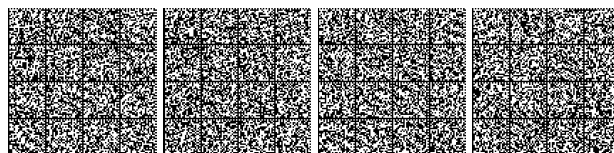
Dato atto che il comma 1, ultimo periodo, del sopra citato art. 5 fa in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di tutela della salute pubblica;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 154, comma 2, il quale prevede che il Ministro della salute può vietare l'utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica;

Vista la Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, XII edizione;

Vista la Farmacopea europea, XI edizione;

Richiamato il vigente codice deontologico del farmacista nonché il vigente codice di deontologia medica;



Visto il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015, con il quale è stata vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a base di fenilpropolanolamina/norefedrina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2015;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 luglio 2015, con il quale è stata vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a base di pseudoefedrina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2015;

Visto il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2015, con il quale è stata vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a base di triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto 2015;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2015, con il quale è stata vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo efedrina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2015;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2016, recante «Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2017, n. 1;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2017, recante «Modifiche al decreto 22 dicembre 2016, recante: «Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri» e disposizioni in materia di preparazioni galeniche a scopo dimagrante»;

Vista la relazione periodica dell'Istituto superiore di sanità (ISS) sull'analisi delle prescrizioni di preparazioni magistrali a scopo dimagrante, presentata con nota prot. n. 23974 del 3 giugno 2024 al Ministero della salute ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2016, così come modificato dal decreto del Ministro della salute 31 marzo 2017, riferita al periodo 22 maggio 2023 – 21 novembre 2023 in relazione all'impiego della paroxetina, appartenente alla classe degli antidepressivi inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRI), nelle suddette preparazioni magistrali, nella quale viene rappresentato che «La paroxetina è un principio attivo che sembra essere utilizzato maggiormente negli ultimi anni in quanto si rilevano prescrizioni relative a tale principio attivo che seppur non è vietato da decreti ministeriali è strutturalmente e farmacologicamente correlato ad altri farmaci analoghi il cui utilizzo è vietato (per esempio fluvoxamina e sertralina).»;

Vista la nota prot. n. 94738 del 13 novembre 2024, con la quale l'ISS ha rappresentato quanto segue: «Dall'analisi condotta risulta un numero relativamente contenuto di prescrizioni di preparazioni magistrali a uso dimagrante contenenti paroxetina (1,4% del totale registrate) e un'unica segnalazione spontanea di sospetta reazione avversa. È importante, tuttavia, sottolineare che - come per qualsiasi altra molecola - non è possibile stabilire il profilo di sicurezza di un farmaco sulla base delle segna-

lazioni spontanee, in quanto tale strumento è sicuramente utile ma associato ad un'importante sottostima. Va inoltre considerato che la paroxetina interagisce con molti farmaci di largo impiego nella popolazione ed è associata a vari effetti indesiderati, incluso il rischio di sindrome da sospensione. Per tali ragioni, considerando che le preparazioni magistrali a scopo dimagrante spesso comprendono molte sostanze diverse, rendendo di fatto impossibile prevedere il rischio di interazioni farmacologiche, potrebbe essere considerata l'opportunità del divieto per l'impiego di qualunque SSRI nelle preparazioni galeniche. Occorre tuttavia tenere presente che attualmente in Italia sono autorizzate numerose specialità medicinali contenenti paroxetina e altre molecole appartenenti alla categoria degli SSRI, per cui un eventuale divieto a carico delle prescrizioni galeniche non escluderebbe la possibilità per i medici di prescrivere specialità medicinali autorizzate in associazione a preparazioni magistrali a scopo dimagrante. Inoltre anche in questo caso, come evidenziato dall'utilizzo della paroxetina, in presenza di divieto della fluvoxamina e sertralina, non si potrebbe escludere la possibilità di sostituzione di questa classe di sostanza con altre di categorie terapeutiche simili.»;

Vista la nota n. 101846 del 6 dicembre 2024, con la quale l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha trasmesso il parere formulato in merito dalla Commissione scientifica ed economica del farmaco, la quale, in conclusione, afferma: «La Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), alla luce delle evidenze disponibili, delle linee guida nazionali e internazionali e della letteratura esistente, considerate le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e le avvertenze per i medicinali autorizzati a base di paroxetina e per tutti gli SSRI, ritiene che il rapporto beneficio/rischio per l'uso nelle preparazioni magistrali a scopo dimagrante sia sfavorevole sia a causa di un mancato effetto dimagrante sia a causa dei potenziali rischi di interazione farmacologica derivante dalle sostanze che potrebbero essere associate nelle preparazioni magistrali. Tenuto conto dei provvedimenti restrittivi già adottati dal Ministero della salute relativamente a preparazioni magistrali a base di altri SSRI la CSE raccomanda l'estensione di tali provvedimenti anche alle preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti paroxetina o altri SSRI. La Commissione in ogni caso conferma l'eventuale utilizzazione di preparazioni magistrali contenenti paroxetina e SSRI laddove si rendessero necessarie considerate le formulazioni attualmente commercializzate, in base alle evidenze e alle norme di buona pratica clinica.»;

Acquisito il parere non favorevole all'uso della paroxetina nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante espresso dal Consiglio superiore di sanità, sezione V, nella seduta dell'11 novembre 2025, il quale raccomanda «l'estensione dei divieti già vigenti per altri SSRI alla paroxetina e, in via generale, all'intera classe SSRI in tali preparazioni; di mantenere e potenziare il monitoraggio ISS delle prescrizioni e la farmacovigilanza su galenici dimagranti, con specifica comunicazione ai prescrittori e ai farmacisti sulle principali interazioni e rischi in poli-associazione»;



Decreta:

Art. 1.

1. È fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni galeniche a scopo dimagrante contenenti il principio attivo paroxetina e altri principi attivi appartenenti alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: SCHILLACI

26A00113

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «So.Co.Tel società cooperativa in liquidazione», in Vasto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 3 ottobre 2024, n. 21/2024, del Tribunale di Vasto, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «So.Co.Tel società cooperativa in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente

perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «So.Co.Tel società cooperativa in liquidazione», con sede in Vasto (CH) (codice fiscale 02434470692), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Russo, nato a Lanciano (CH) il 5 settembre 1975 (codice fiscale RSSNTN75P05E435P), ivi domiciliato in via Tinari n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00114



DECRETO 30 dicembre 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Adelante società cooperativa», in Bernalda.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2017, n. 453/2017, con il quale la società cooperativa «Adelante società cooperativa», con sede in Bernalda (MT) (codice fiscale 01146310774), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Sabrina Glionna ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 9 maggio 2018, n. 291/2018, con il quale il dott. Giuseppe Lamastra è stato nominato commissario liquidatore della procedura in sostituzione della dott.ssa Sabrina Glionna, rinunciataria;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2019, n. 105/2019, con il quale il dott. Antonio Frangione è stato nominato commissario liquidatore della procedura in sostituzione del dott. Giuseppe Lamastra, rinunciatario;

Vista la nota prot. n. 0387108 del 22 dicembre 2023, con la quale la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha diffidato il commissario a depositare le relazioni semestrali e a svolgere gli adempimenti obbligatori;

Vista la protratta inerzia ed irreperibilità del commissario, che non ha mai provveduto al deposito delle relazioni semestrali ex art. 205 l.f. e alla predisposizione dello stato passivo, né a riscontrare la diffida succitata e altre comunicazioni inviategli;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto

ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 23211 del 10 febbraio 2025, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Antonio Frangione dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il dott. Antonio Frangione è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Adelante società cooperativa», con sede in Bernalda (MT) (codice fiscale 01146310774).

2. In sostituzione del dott. Antonio Frangione, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa il dott. Alberto De Vincenzis, nato a Montalbano Jonico (MT) il 13 febbraio 1972 (codice fiscale DVNLRT72B13F399Z), ivi domiciliato in corso Carlo Alberto n. 28.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00115



DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuovi orizzonti società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Caserta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 21 luglio 2025, n. 78/2025, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Nuovi orizzonti società cooperativa sociale a responsabilità limitata»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Nuovi orizzonti società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Caserta (CE) (codice fiscale 04575370616), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Margherita Matriciano, nata a Caserta (CE) il 9 marzo 1991 (codice fiscale MTRM-GH91C49B963K), ivi domiciliata in viale Vincenzo Capriello n. 11.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00116

DECRETO 30 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pensieri e parole – società cooperativa sociale», in Sassari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 16 aprile 2025, n. 31/2025, del Tribunale di Sassari, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Pensieri e parole - società cooperativa sociale»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Pensieri e parole - società cooperativa sociale», con sede in Sassari (SS) (codice fiscale 02612920906), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Pittaluga, nata a Calasetta (SU) il 28 settembre 1967 (codice fiscale PTTDNL-67P68B383N), ivi domiciliata in via Piemontesi n. 19.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

26A00117

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 8 gennaio 2026.

Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento n. 220.a recante «Ristrutturazione degli spazi dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma» - Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per lavori. (Ordinanza n. 1/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*»;



al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale, da ultimo, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi giubilari, successivamente aggiornato delle modifiche ed integrazioni introdotte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati:

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (cd. nuovo codice dei contratti), e, in particolare:

l'art. 17 che al:

comma 5, dispone che «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace»;

comma 8, dispone che «Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9»;

l'art. 50 che al:

comma 6 dispone che «Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto [...]»;

l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che Commissario straordinario:

«a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [*Omissis*]

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

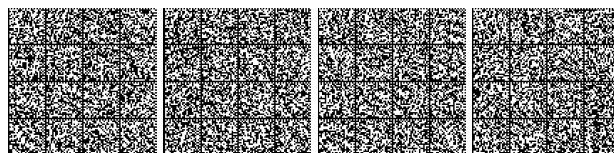
nel Programma dettagliato degli interventi giubilari, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come modificato ed integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, è ricompresa l'opera classificata nell'allegato 1 con l'ID n. 220.a denominata «Ristrutturazione degli spazi dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma». Per l'attuazione dell'intervento in parola è stato attribuito un finanziamento a valere su fondi giubilari per complessivi euro 410.000,00. La Regione Lazio svolge la funzione di amministrazione proponente e si avvale dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata quale soggetto attuatore;

l'iniziativa si colloca tra le opere di interesse pubblico integrative degli interventi di ristrutturazione delle strutture ospedaliere della Città di Roma previste dal citato Programma dettagliato;

gli interventi di risanamento di parte del muro di contenimento sottoposto a vincolo ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2024, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, prospettante su via San Giovanni in Laterano, sul confine tra la strada e la proprietà dell'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata relativa al Presidio Santa Maria, sono necessari alla risoluzione definitiva delle criticità di stabilità riscontrate;

tali interventi sono urgenti e indifferibili in quanto allo stato, oltre all'obiettivo finale di consolidamento e restauro del muro, consentiranno anche l'eliminazione delle ingombranti strutture provvisorie di sostegno in ferro, insistenti sul marciapiede e parte della strada, che sono state installate nel 2017 per garantire la stabilità del muro, in attesa del finanziamento necessario all'intervento di consolidamento definitivo;

l'intervento, ora finanziato, deve essere avviato senza indugio al fine di massimizzare l'efficacia dei fondi disponibili, garantendo il celere abbattimento delle barriere architettoniche e il ripristino della piena mobilità. Tale azione tempestiva, in ossequio al principio del risultato (art. 1, decreto legislativo n. 36/2023), è volta a porre definitivamente fine al prolungato ostacolo stradale, restituendo la completa fruibilità della via;



Atteso che:

l'intervento in oggetto, per il quale la richiesta di finanziamento delle risorse necessarie risale al 2024, è di recente istituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025 e, pertanto, solo in una fase successiva è stato possibile pervenire al completamento di tutte le attività amministrativo-contabili finalizzate al perfezionamento dell'*iter* amministrativo;

il cronoprogramma procedurale registra le seguenti fasi procedurali e i correlati obiettivi:

approvazione del progetto esecutivo e degli atti di gara - 1° trimestre 2025;

affidamento e avvio lavori, acquisto delle attrezzature - 2° trimestre 2025;

esecuzione dei lavori - III° trimestre 2025;

fine lavori e collaudo - IV° trimestre 2025;

il soggetto attuatore ha rappresentato l'incompatibilità della tempistica delineata dal cronoprogramma procedurale con la concreta e attuale possibilità di dare attuazione alle sopra indicate fasi richiedendo, con nota prot. 49463 del 9 dicembre 2025, registrata in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/9244, di valutare l'attivazione dei poteri commissariali e l'adozione di un'ordinanza che disponga una deroga al codice dei contratti pubblici per la semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori, al fine di pervenire ad una contrazione dei tempi procedurali ordinari;

in particolare, con medesima nota prot. 49463/2025, il soggetto attuatore ha comunicato di trovarsi nella fase di avvio dell'*iter* per l'indizione della procedura di gara e richiesto di poter procedere all'affidamento dei lavori all'operatore economico aggiudicatario, nelle more dell'espletamento delle verifiche di legge;

Considerato che:

la realizzazione dell'intervento di che trattasi risulta indifferibile e urgente in quanto il muro di contenimento, da tempo puntellato mediante opere provvisorie, presenta persistenti criticità strutturali che incidono sulla sicurezza della pubblica incolumità e sulla regolare fruizione della sede stradale e degli spazi pedonali. L'attuazione dell'intervento, più volte sollecitata da Roma Capitale, è pertanto finalizzata alla rimozione delle condizioni di rischio attualmente in essere, al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza e al definitivo superamento delle misure provvisorie adottate;

l'affidamento immediato dei lavori consentirebbe di avviare l'esecuzione già nel mese di gennaio 2026, con previsione di conclusione e collaudo entro il mese di aprile p.v., determinando una significativa riduzione del ritardo accumulato e assicurando il tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza e fruibilità dell'area;

il Commissario straordinario è deputato a garantire la concreta ed efficace attuazione del Programma dettagliato, provvedendo, se del caso, ad agire anche a mezzo ordinanza nei casi in cui sia a rischio, anche solo in via prospettica, la piena attuazione degli interventi giubilari nei tempi programmati;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroga [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...].

Ritenuto, pertanto stante l'urgenza e indifferibilità dell'intervento, che sussistono motivate ragioni di interesse pubblico e introdurre, con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della più volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, elementi di semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative di affidamento dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del predetto codice, relativamente all'intervento individuato nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni con l'ID n. 220.a, recante «Ristrutturazione degli spazi dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma»;

per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina:

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. che per le procedure di affidamento dei lavori dell'intervento in oggetto è possibile procedere con l'affidamento dell'appalto e l'aggiudicazione al vincitore, nelle more dell'espletamento della verifica dei requisiti in capo all'offerente di ordine generale e speciale previsti per la partecipazione alla procedura, in deroga art. 17, commi 5 e 8, ed al comma 6, dell'art. 50 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel pieno rispetto del principio di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del codice dei contratti pubblici.

2. La trasmissione del presente provvedimento alla Regione Lazio, all'Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata e a società Giubileo 2025, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

3. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

4. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 8 gennaio 2026

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

26A00089

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 dicembre 2025.

Inserimento del medicinale Celiprololo nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento della sindrome di Ehlers-Danlos vascolare. (Determina n. 1821/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco con annessa rimodulazione della dotazione organica, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 52 del 17 settembre 2025, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale CELIPROLOLO per il trattamento della sindrome di Ehlers-Danlos vascolare;

Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale



«Celiprololo», nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per i pazienti, di età $\geq$ diciotto anni, affetti da sindrome di Ehlers-Danlos vascolare;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 10, 11, 12, 13 e 14 novembre 2025 - stralcio verbale n. 29;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 15 dicembre 2025, n. 87;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Celiprololo», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della sindrome di Ehlers-Danlos vascolare;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale CELIPROLOLO è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della sindrome di Ehlers-Danlos vascolare, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO 1

Denominazione: CELIPROLOLO.

Indicazione terapeutica:

trattamento della sindrome di Ehlers-Danlos vascolare.

Criteri di inclusione:

pazienti di età $\geq$ diciotto anni;

Diagnosi molecolare confermata con *test* genetico (variante patogenetica o probabilmente patogenetica in COL3A1);

assenza di ipotensione arteriosa o altra indicazione standard all'uso di beta-bloccanti e/o anti-ipertensivi.

Criteri di esclusione:

pazienti di età $<$ diciotto anni;

diagnosi molecolare di sindrome di Ehlers-Danlos vascolare non confermata al *test* genetico o mancante (non eseguita);

ipotensione arteriosa o altra controindicazione standard all'uso di beta-bloccanti e/o anti-ipertensivi;

gravidanza.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale:

fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico

Schema posologico.

100 mg/giorno di celiprololo nella prima settimana di trattamento; 200 mg/giorno nella seconda settimana; 300 mg/giorno nella terza settimana, 400 mg/giorno dalla quarta settimana in poi.

Durata del trattamento

Terapia cronica.

Altre condizioni da osservare:

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico:

ogni settimana per le prime quattro settimane, poi ogni sei mesi per i primi due anni e successivamente ogni dodici mesi devono essere eseguiti:

esame obiettivo, anamnesi mirata sull'uso di anti-ipertensivi e su eventi arteriosi verificati o presunti, misurazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca.

26A00158

DETERMINA 23 dicembre 2025.

Inserimento del medicinale Sildenafil citrato (Revatio) nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento della sindrome da ipertensione polmonare persistente neonatale grave refrattaria alle terapie standard. (Determina n. 1822/2025).

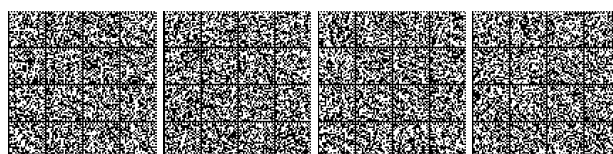
IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco con an-



nessa rimodulazione della dotazione organica, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 52 del 17 settembre 2025, il cui avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale «Sildenafil citrato» (Revatio) per il trattamento della sindrome da ipertensione polmonare persistente neonatale grave refrattaria alle terapie *standard*;

Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale «Sildenafil citrato» (Revatio), nell'elenco istituito,

ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento della sindrome da ipertensione polmonare persistente neonatale grave refrattaria alle terapie *standard*;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 10, 11, 12, 13 e 14 novembre 2025 - stralcio verbale n. 29;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 15 dicembre 2025, n. 87;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Sildenafil citrato (Revatio)», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della sindrome da ipertensione polmonare persistente neonatale grave refrattaria alle terapie *standard*;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale SILDENAFIL CITRATO (REVATIO), è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della sindrome da ipertensione polmonare persistente neonatale grave refrattaria alle terapie *standard*, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO 1

Denominazione: «Sildenafil citrato» (Revatio).

Indicazione terapeutica: trattamento della sindrome da ipertensione polmonare persistente neonatale grave refrattaria alle terapie *standard*.

Criteri di inclusione:

diagnosi di ipertensione polmonare persistente del neonato secondaria a malattie cardiache, vascolari o polmonari;

neonati pretermine con ipertensione polmonare persistente refrattari all'iNO, o per i quali l'iNO non ha dimostrato efficacia;

neonati < 37 settimane con ipertensione polmonare persistente.

Criteri di esclusione:

grave compromissione epatica;

ipotensione (pressione sanguigna < 90/50 mmHg);

neuropatia ottica ischemica anteriore non-arteritica.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico



Schema posologico

Per via endovenosa: dose attacco: 0,4 mg/kg di sildenafil citrato in 3h, seguita da infusione continua di 1,6 mg/kg/24h.

Per via orale o tramite un sondino naso gastrico: iniziare con 0,5 mg/kg per dose di sildenafil citrato e aumentare gradualmente fino a 2 mg/kg per dose (dose massima) ogni 6-8 ore.

Durata del trattamento

Deve essere stabilita dal clinico in base alla risposta e all'evoluzione dell'ipertensione polmonare.

Può variare da pochi giorni a settimane o mesi, a seconda della patologia sottostante.

Altre condizioni da osservare

Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico:

monitoraggio dei parametri vitali: pressione arteriosa sistemica, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno;

monitoraggio della funzionalità renale ed epatica;

valutazione ecocardiografica regolare della pressione polmonare;

monitoraggio per eventi avversi: l'efficacia del sildenafil deve essere attentamente monitorata in pazienti che utilizzano contemporaneamente induttori potenti del CYP3A4, come carbamazepina, fenitoina, fenobarbital e rifampicina.

26A00159

DETERMINA 23 dicembre 2025.

Inserimento del medicinale Sunitinib nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento del feocromocitoma-paraganglioma metastatico. (Determina n. 1823/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco con annessa rimodulazione della dotazione organica, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 52 del 17 settembre 2025, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrigere* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerate le evidenze relative all'efficacia e alla sicurezza del medicinale SUNITINIB per il trattamento del feocromocitoma-paraganglioma metastatico;

Ritenuto, pertanto, opportuno rendere disponibile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, il medicinale «Sunitinib», nell'elenco istituito, ai sensi della leg-



ge n. 648/1996, per i pazienti di età ≥ 18 anni, affetti da feocromocitoma-paraganglioma metastatico;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 10, 11, 12, 13 e 14 novembre 2025 - stralcio verbale n. 29;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 15 dicembre 2025, n. 87;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Sunitinib», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del feocromocitoma-paraganglioma metastatico;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale SUNITINIB è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, ed è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento del feocromocitoma-paraganglioma metastatico, nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO I

Denominazione: SUNITINIB.

Indicazione terapeutica:

trattamento del feocromocitoma-paraganglioma metastatico.

Criteri di inclusione:

età ≥ 18 anni;

feocromocitomi e paragangliomi metastatici sporadici o ereditari;

pazienti pretrattati o meno;

Stato ECOG 0-2;

lesioni *target* misurabili secondo i criteri RECIST;

progressione di malattia documentata entro diciotto mesi secondo RECIST;

adeguata funzionalità epatica, renale, cardiaca e midollare.

Criteri di esclusione:

ipertensione non controllata;

eventi cardiovascolari nei dodici mesi precedenti;

metastasi cerebrali non controllate;

donne in gravidanza o allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale:

fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico

Schema posologico.

37.5 mg/die di «Sunitinib».

Durata del trattamento:

trattamento in continuo.

Altre condizioni da osservare:

le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico

Esami richiesti prima dell'inizio del trattamento:

dosaggio di: TSH, ft4, ft3, coagulazione, emocromo con formula, glicemia, glicata, AST, ALT, bilirubina, creatinina, esame urine;

visita cardiologica con ECG ed ecocardiogramma;

Metanefrina plasmatica o sulle urine delle ventiquattro ore, Normetanefrina plasmatica o sulle urine delle ventiquattro ore, Metossitiramina plasmatica, cromogranina A.

Parametri di monitoraggio clinico nel corso del trattamento:

parametri clinici;

TC C/T/A mdc;

FDG-PET o altre indagini di medicina nucleare (es PET con gallio);

dosaggio di TSH, ft4, ft3, coagulazione, emocromo con formula, glicemia, glicata, AST, ALT, bilirubina, creatinina, esame urine;

visita cardiologica con ECG ed ecocardiogramma;

Metanefrina plasmatica o sulle urine delle ventiquattro ore, Normetanefrina plasmatica o sulle urine delle ventiquattro ore, Metossitiramina plasmatica, cromogranina A.

26A00160

DETERMINA 13 gennaio 2026.

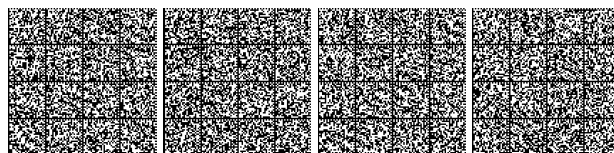
Esclusione del medicinale Somatropina dall'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996 per il trattamento del deficit strutturale dovuto a Sindrome di Noonan. (Determina n. 3/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»,



come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco con annessa rimodulazione della dotazione organica, adottato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 52 del 17 settembre 2025, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con il quale il dott. Giovanni Pavesi è nominato direttore amministrativo dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e successive modifiche, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico e di spesa dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA n. 99173/2023 del 2 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2023, relativa all'inserimento del medicinale «Somatropina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del deficit staturale dovuto a Sindrome di Noonan;

Considerato che la suddetta inclusione del medicinale «Somatropina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stata determinata dalla carenza del medicinale Norditropin NordiFlex® 15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile (come da nota informativa pubblicata sul sito AIFA in data 6 febbraio 2023), unico farmaco a base di somatropina autorizzato in Italia per il trattamento di pazienti affetti dalla malattia rara del deficit staturale dovuto a Sindrome di Noonan e fino alla cessazione dello stato di carenza;

Considerato che la commercializzazione del medicinale Norditropin NordiFlex® in tutti i confezionamenti autorizzati (Norditropin NordiFlex® 15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile e Norditropin NordiFlex® 5 mg/1,5 ml soluzione iniettabile) è stata definitivamente interrotta, come da nota informativa pubblicata sul sito AIFA in data 27 marzo 2024;

Rilevato che la società farmaceutica produttrice, Novo Nordisk, ha notificato ad AIFA l'immissione in commercio a far data dal 29 settembre 2025 delle seguenti formulazioni sostitutive del medicinale Norditropin® (somatropina): Flexpro® 5 mg/1,5 ml - A.I.C. 027686245, Flexpro® 10 mg/1,5 ml - A.I.C. 027686260 e Flexpro® 15 mg/1,5 ml - A.I.C. 027686284 - classe di rimborsabilità: Cnn;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CSE dell'AIFA nella riunione del 20, 21, 22, 23 e 24 ottobre 2025 - stralcio verbale n. 27;

Vista la delibera di approvazione del consiglio di amministrazione di AIFA del 19 novembre 2025, n. 81;

Vista la determina AIFA n. 1764/2025 del 16 dicembre 2025, pubblicata sul portale «TrovaNormeFarmaco» in data 29 dicembre 2025, come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2025, avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», relativa al rispettivo regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale Norditropin® (somatropina) nelle seguenti confezioni: Flexpro® 5 mg/1,5 ml - A.I.C. 027686245, Flexpro® 10 mg/1,5 ml - A.I.C. 027686260 e Flexpro® 15 mg/1,5 ml - A.I.C. 027686284 - classe di rimborsabilità: A;

Rilevato che non risultano più sussistere le ragioni sopra esposte a supporto dell'inclusione del medicinale «Somatropina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'esclusione del medicinale «Somatropina» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del deficit staturale dovuto a Sindrome di Noonan;



Determina:

Art. 1.

Il medicinale SOMATROPINA è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del *deficit* staturale dovuto a Sindrome di Noonan.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2026

Il Presidente: NISTICÒ

26A00178

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Luffa».

Con la determina n. aRM - 3/2026 - 1232 dell'8 gennaio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Schwabe Pharma Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LUFFA;

confezione: 047284017;

descrizione: «D4 spray nasale, soluzione» 1 flacone in vetro da 20 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00102

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin Sandoz GMBH».

Con la determina n. aRM - 4/2026 - 1771 del 9 gennaio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SITAGLIPTIN SANDOZ GMBH;

confezioni:

049181011 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

049181023 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

049181035 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

049181047 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

049181050 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

049181062 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00103

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 16 gennaio 2026, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Remigrazione e riconquista: Disposizioni in materia di governo dei flussi migratori, istituzione del programma nazionale di remigrazione e di un fondo per la natalità italiana».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede del Comitato remigrazione e riconquista in via delle Pispole n. 2, 00169 Roma (RM).

26A00198

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella *Gazzetta Uffi-*



ziale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Se ritenute ricevibili, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, verrà emanato il provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione. Tale provvedimento verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trasmesso alla Commissione europea.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della DOP «Provolone Valpadana»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», di seguito indicata con la sigla DOP, è riservata, al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 e avente i requisiti fissati all'art. 3.

Art. 2.

La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Provolone Valpadana» comprende il territorio amministrativo di seguito specificato:

Regione Lombardia: l'intero territorio amministrativo delle Province di Cremona e Brescia;

i Comuni di Torre Pallavicina, Pumenengo, Calcio, Romano di Lombardia, Fontanelle, Barbata, Antegnate, Martinengo, Covo, Calcinante, Bolgare, Telgate, Cividate al Piano, Mornico al Serio, Palosco, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Pagazzano e Calvenzano ricadenti nella Provincia di Bergamo;

i Comuni di Asola, Acquaneve sul Chiese, Casalmoro, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Bozzolo, Rivarolo Mantovano e Roverbella ricadenti nella Provincia di Mantova;

i Comuni di San Rocco al Porto, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Guardamiglio, Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovine, Cornovecchio, Meleti, Maccastorna, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio, San Fiorano, Maleo, Codogno, Cavacurta, Camairago, Castiglione d'Adda, Bertonico, Terranova dei Passerini, Casalpusterlo, Ospedaletto, Lodigiano, Orio Litta, Livraga, Brembio, Turano Lodigiano, Secugnago, Borghetto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Villanova del Sillaro, Mairago, Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, Massalengo, Pieve Fissiraga, Conegliano Laudense, Lodi, Corte Palasio, Crespiatica, Abbazia Cerreto, Boffalora d'Adda ricadenti nella Provincia di Lodi;

Regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle Province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo;

Regione Emilia-Romagna: l'intero territorio amministrativo della Provincia di Piacenza;

Provincia autonoma di Trento: i Comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Bleggio Superiore, Bleggio Inferiore, Calliano, Folgaria, Isera, Lomaso, Nomi, Nogaredo, Mori, Ronzo Chienis, Rovereto, Trambileno, Vallarsa, Volano, Arco, Drò, Molina di Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Terragnolo, Pomarolo, Villa Lagarina, Aldeno, Trento, Cimone, Garnica Terme, Terlago, Vezzano, Padergnone, Calavino, Lasino, Cavedine, Drena, Tenno, Fivè, Grigno, Cinte Tesino, Castello Tesino, Pieve Tesino, Ospedaletto, Ivano Fracena, Strigno, Samone, Bieno,

Spera, Scurelle, Carzano, Villa Agnedo, Castelnuovo, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Ronchi Valsugana, Borgo Valsugana, Roncegno Terme, Novaledo, Levico Terme, Vignola-Falesina, Frassilongo, Fierozzo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Bedollo, Baselga di Pinè, Fornace, Civezzano, Pergine Valsugana, Tenno, Bosentino, Vigolo Vattaro, Vattaro, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa S. Nicolò, Lavarone, Luserna.

Art. 3.

La denominazione di origine «Provolone Valpadana» è riservata al formaggio semiduro a pasta filata prodotto con latte di vacca intero, ad acidità naturale di fermentazione, proveniente da vacche allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente art. 2.

Produzione - Il formaggio «Provolone Valpadana» è prodotto con latte crudo di vacca intero conservato alla stalla e trasportato ad una temperatura non superiore a 12° C, raccolto nella zona di origine da meno di sessanta ore dalla prima mungitura, ad acidità naturale di fermentazione, che può subire sia il trattamento termico della termizzazione che della pastorizzazione, secondo le vigenti normative.

La conservazione alla stalla ed il trasporto alle suddette condizioni potranno avvenire esclusivamente nel rispetto dei seguenti aspetti tecnologici:

impiego di latte che presenti alla stalla una carica microbica iniziale inferiore al limite di 10⁵ ufc/ml;

impiego del processo di stoccaggio a temperatura non superiore a 12° C per un periodo inferiore a quindici ore e conservato successivamente a temperatura non superiore a 4° C;

controllo della temperatura durante il processo da effettuare unicamente attraverso serbatoi termostatici, opportunamente tarati e monitorati, in grado di controllare in maniera opportuna e tempestiva la temperatura del latte.

Alimentazione del bestiame.

L'alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire, per non meno del 50%, dalla zona di origine, viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i sette mesi di età. Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione.

I costituenti l'alimentazione delle bovine non provengono per la totalità dalla zona di produzione per motivi di carattere zootecnico in quanto la sola erba medica non apporta sufficienti valori nutritivi. La dieta utilizzata migliora l'efficienza ruminale e contribuisce alla salute e al benessere animale prevenendo le malattie metaboliche. Una razione alimentare che possa assicurare elementi di buona qualità, anche se proveniente da fuori zona, non penalizza la qualità del Provolone Valpadana DOP.

I foraggi ammessi sono: foraggi freschi - foraggi freschi da prati stabili od avvicendati.

Le essenze foraggiere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturcho, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, vecchia e favino;

fieni: ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aeroseccazione o per disidratazione, delle essenze foraggiere utilizzabili come foraggi verdi;

paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, tritale; insilati; trinciati; fieni silo.

Mangimi ammessi (elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie ad integrazione dei foraggi).

Cereali e loro derivati: mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, tritale; granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati;

pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in pastone integrale di mais o in pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in pastoni di farina umida.

Semi oleaginosi loro derivati: soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici. Tuberi e radici, loro prodotti: patata e relativi derivati.



Foraggi disidratati: essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.

Derivati dell'industria dello zucchero: polpe secche esauste, polpe secche semi zuccherine, polpe melassate;

melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibilizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera.

Semi di leguminose, carrube: pisello proteico, fave, favino: granelle, sfarinati e relativi derivati;

carrube: essiccate e relativi derivati.

Grassi: grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da olii di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per «additivi» e «premiscele».

Minerali: sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione. Additivi: vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che per antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici.

Varie: è ammesso l'utilizzo di lieviti inattivati.

Rintracciabilità e tracciabilità del prodotto e delle materie prime.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevamenti, dei caseificatori e degli stagionatori nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Ciascuna forma di «Provolone Valpadana» riporta un codice univoco aziendale (numerico e/o alfanumerico) per la garanzia dell'individuazione della stessa in ogni fase del processo, fino all'eventuale confezionamento, mentre, per i formati fino a 6 kg, la rintracciabilità è garantita dalla documentazione aziendale, sulla quale vengono riportati i dati relativi a numero di pezzi, peso e data di produzione.

Produzione.

La coltura di fermenti lattici utilizzata in lavorazione deve essere siero innesto naturale, proveniente da siero residuo della lavorazione precedente, che può essere sottoposto al processo di concentrazione; il siero innesto può essere integrato con ceppi isolati da siero innesto di «Provolone Valpadana» di buona qualità; in caso di documentato scadimento delle sue caratteristiche, il siero innesto può provenire, eventualmente e saltuariamente, da caseificio certificato per la medesima produzione; i sieri innesti devono essere lasciati acidificare fino ad ottenere la giusta acidità (massimo 26° SH/50 ml).

La coagulazione, a temperatura di 36°- 39°C, è ottenuta secondo le seguenti modalità:

per la tipologia dolce, con caglio di vitello ove è consentita la presenza di una percentuale di agnello e/o di capretto;

per la tipologia piccante, con caglio di capretto e/o di agnello.

La filatura della pasta, nel rispetto degli usi leali e costanti, viene effettuata dopo fermentazione naturale lattica in modo continuativo esclusivamente su coagulo ottenuto nello stesso caseificio nel quale è avvenuta la lavorazione del latte; il pH di filatura dovrà essere di 4,70- 5,20.

La modellatura è effettuata manualmente o con l'ausilio di appositi stampi.

Il formaggio così ottenuto viene posto in acqua fredda o refrigerata per il rassodamento.

Le forme passano, successivamente, alla fase della salatura in salamoia, per un periodo di tempo variabile, in relazione al peso della forma, da poche ore fino a trenta giorni.

Prima dell'entrata nel magazzino di stagionatura, le forme possono essere sottoposte ad asciugatura.

Il formaggio può essere trattato in superficie con gli additivi alimentari previsti dalle norme di legge; in alternativa può essere utilizzato un imballaggio plastico protettivo fabbricato a norma di legge; è consentito l'uso di paraffina.

La stagionatura è effettuata in ambienti idonei per temperatura e umidità, all'interno della zona di produzione.

Il periodo di stagionatura può variare come segue:

fino a 6 kg: stagionatura minima dieci giorni;

oltre i 6 kg: stagionatura minima trenta giorni;

oltre 15 kg e solo per la tipologia piccante: stagionatura minima novanta giorni;

oltre 30 kg con marchiatura P.V.S., tipologia piccante: stagionatura oltre otto mesi.

Il formaggio può essere affumicato.

Il peso è variabile in relazione alla forma.

La forma, differenziata, può essere: a salame, a melone, tronco-conica, a pera anche sormontata da testolina sferica (fiaschetta); la superficie esterna può presentare leggere insenature determinate dal passaggio delle corde di sostegno.

La crosta si presenta liscia, sottile, di colore giallo chiaro, dorato, talvolta giallo bruno. È ammessa l'assenza di crosta per la tipologia dolce destinata alla successiva porzionatura e relativo confezionamento.

La pasta è generalmente compatta e può presentare una leggera e rada occhiatura; è consentita una leggera sfogliatura nel formaggio a breve stagionatura, mentre è caratteristica una sfogliatura più marcata nel formaggio a lunga stagionatura; il colore è generalmente giallo paglierino.

Il sapore è delicato fino alla stagionatura di tre mesi, pronunciato verso il piccante a stagionatura più avanzata o quando si sia fatto uso di caglio di capretto o agnello, utilizzati da soli o congiuntamente.

Il tenore massimo di acqua non deve essere:

superiore al 46% per tutta la tipologia dolce e nella tipologia piccante fino a 6 kg;

superiore al 43% nella tipologia piccante oltre i 6 kg.

Il grasso sulla sostanza secca non può essere inferiore al 44% e superiore a 54%.

Marchiatura - Il marchio che identifica la D.O.P. «Provolone Valpadana» è così individuato:

carattere RIGHTEOUS

pantone *process color* - 1225C - 7C - 186C - 347C - 000C

quadricromia CMYK 0 - 20 - 74 0

quadricromia CMYK 0 - 0 - 0 - 90

larghezza minima stampa 20 mm

larghezza minima web 100 px

Il marchio può essere utilizzato anche in versione monocromatica.

Tutte le forme intere devono riportare il logo della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», che deve essere riprodotto su idoneo supporto inviolabile (metallo, plastica). L'apposizione del marchio deve avvenire all'immissione delle forme nei magazzini di stagionatura. Per le pezzature più piccole (fino a 6 kg) l'apposizione del marchio potrà avvenire all'uscita del magazzino di stagionatura, mentre all'immissione in magazzino potrà essere individuato un adeguato sistema aziendale che ne garantisca l'immediata evidenza.

Il formaggio «Provolone Valpadana», prima della commercializzazione in forme intere, potrà essere personalizzato con l'ausilio di strisce di carta, etichette, sacchi o materiale equivalente.

Per ciascuna delle predette personalizzazioni dovrà obbligatoriamente essere riportato il logo e la citazione, per esteso, della denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana», in misura non inferiore alla sesta parte (un sesto) dello spazio occupato dalla marca commerciale, con esclusione dei formati fino a 6 kg.

Nel caso di marchiatura con timbro ad inchiostro, deve essere indicata, nei limiti suesposti, la denominazione «Provolone Valpadana», escludendo l'obbligo della indicazione del logo del prodotto.

A partire dal compimento dell'ottavo mese di stagionatura, i detentori del «Provolone Valpadana», esclusivamente nella tipologia piccante, possono richiedere l'apposizione a fuoco del marchio «P.V.S.», acronimo di Provolone Valpadana Stagionato. Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve superare una verifica tecnica ad opera e cura di personale specializzato, espressamente richiesta dal detentore del formaggio ed a carico dello stesso.

L'esame selettivo riguarderà l'aspetto esterno della forma (non deve presentare frezzature ed il suono, alla battitura, deve risultare omogeneo), la struttura della pasta (con sfogliatura, privo di occhiature e non elastica), il colore (bianco tendente al giallo paglierino), il sapore (presenza del pizzicore del piccante e non salato) e l'aroma (intenso in combinazione con l'odore).



Confezionamento - il logo del prodotto, comprensivo della denominazione, deve essere riprodotto sulle confezioni destinate al consumatore finale in proporzione all'imballaggio utilizzato in misura non inferiore al 10% dello spazio disponibile. La denominazione «Provolone Valpadana» dovrà essere indicata con il medesimo carattere. L'indicazione «Denominazione di origine protetta» può essere sostituita dall'apposizione in etichetta del simbolo comunitario.



Art. 4.

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti.

Art. 5.

L'area geografica di produzione comprende parte della Pianura padana e si caratterizza per la buona produzione di foraggi, per le grandi quantità di latte disponibili e per le condizioni climatiche particolarmente idonee all'alimentazione e all'allevamento delle razze bovine da latte. È grazie a questi fattori ambientali che nell'area di produzione si sono creati i presupposti per la produzione del formaggio «Provolone Valpadana».

Il «Provolone Valpadana» è un formaggio a pasta filata. Questa tipologia, pur traendo le sue origini dai territori del sud Italia, grazie alla capacità dell'arte casearia padana, che non difettava di conoscenze tecniche né tanto meno di disponibilità di materia prima su cui lavorare, si è potuta affermare nelle aree settentrionali con tale produzione.

Nella produzione del «Provolone Valpadana» assumono particolare rilevanza l'utilizzo del siero innesto naturale proveniente dal siero residuo della lavorazione precedente, la maestria dei caseari della zona nell'usare sapientemente diversi cagli, di agnello, di capretto e di vitello, e la manualità e la perizia nella fase di filatura e lavorazione della pasta.

Il «Provolone Valpadana» si caratterizza per il suo sapore delicato fino alla stagionatura di tre mesi, più pronunciato verso il piccante con l'avanzare del tempo e a seconda del tipo di caglio utilizzato.

Il «Provolone Valpadana» inoltre ha diverse forme, a salame, a melone, tronco-conica, a pera e dimensioni che possono superare i 30 chilogrammi. La pasta è compatta, ma non asciutta, a differenza dei formaggi a pasta filata dell'Italia meridionale che, per le loro ridotte dimensioni, possono stagionare e diventare piccanti solo asciugandosi e trasformandosi in formaggio da grattugia.

Il «Provolone Valpadana» si produce nell'area geografica dalla seconda metà dell'Ottocento e benché la tipologia del formaggio a pasta filata sia di origine meridionale, nel Novecento si è affermato come prodotto dell'Italia settentrionale come testimoniano le opere di Besana (1916) e del Fascetti (1923).

Il diffondersi della produzione del «Provolone Valpadana» fu favorito dalle capacità tecniche di caseificazione proprie dei produttori padani sviluppatasi nel tempo, grazie alle caratteristiche dell'area geografica particolarmente idonee all'allevamento di vacche che offriva grandi quantità di latte per la trasformazione. Tra gli elementi caratterizzanti il metodo di produzione del «Provolone Valpadana» vi è l'utilizzo del siero derivante dalla lavorazione precedente come siero-innesto per la lavorazione successiva. Questa modalità costituisce un elemento di grande caratterizzazione sia territoriale sia del metodo di produzione del «Provolone Valpadana», raramente utilizzato nella produzione di altri formaggi. L'affinarsi delle tecniche produttive ha inciso su alcune caratteristiche merceologiche, tra le quali la diversità delle forme e delle dimensioni del «Provolone Valpadana», senza mutarne le caratteristiche fondamentali. Le differenti forme e dimensioni del «Provolone Valpadana» sono il risultato dell'abilità dei caseificatori della zona geografica nell'operazione di filatura, abilità che consiste nel rendere la pasta così malleabile da poter essere lavorata in diverse forme e dimensioni anche notevoli. Proprio queste caratteristiche merceologiche sono da attribuire all'area geografica di produzione perché è in quest'area che sono state generate e tramandate. Inoltre, la coesistenza di due diverse tipologie dolci e piccanti è il risultato della grande capacità dei caseificatori di utilizzare cagli diversi che determina la possibilità di ottenere nel «Provolone Valpadana», pur in presenza di un processo di lavorazione affine, i sapori delicati o piccanti tipici del prodotto rispettivamente con formati dal peso più contenuto con stagionatura più breve e formati dal peso notevole con una più lunga stagionatura con pasta compatta e mai asciutta al punto da dover essere grattugiata come nei più tipici formaggi a pasta filata del meridione.

25A06836

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-013) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

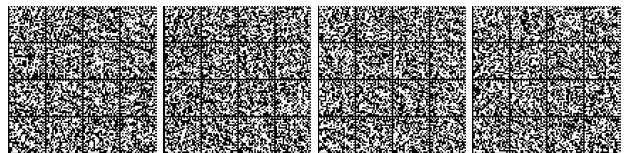
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

